



COMUNE di ARIGNANO

Via Gino Lisa, 20 – C.A.P. 10020 – Provincia di Torino Telefono
011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI E LE MODALITA' DI UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1 – Oggetto e finalità

Il presente atto determina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della L.241/1990 e ss. mm.e ii, i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei locali di proprietà comunale e delle aree di pertinenza degli stessi che l'Amministrazione comunale riterrà di destinare.

I locali attualmente disponibili per la finalità indicata e pertanto, oggetto di autorizzazione all'utilizzo temporaneo, sono quelli del Teatro delle Stelle situato in Via Roma n.3.

Art. 2 – Beneficiari

Possono richiedere l'utilizzo temporaneo dei locali indicati all'art.1, i seguenti soggetti:

- **Enti pubblici**, ivi compresi il Comune di Arignano, per lo svolgimento di attività proprie;
- **Persone giuridiche di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile**, quali Associazioni riconosciute e non, dal cui Statuto e/o atto costitutivo possa rilevarsi l'assenza di finalità lucrative e che promuovano iniziative di partecipazione.
- **Persone fisiche**, per lo svolgimento di attività ed iniziative a favore dei cittadini di Arignano prive di finalità lucrative e compatibili con la finalità partecipativa dei locali medesimi.

Al Comune di Arignano è riconosciuta, per ciascun locale, una riserva all'utilizzo, per lo svolgimento di attività proprie. Nei confronti della riserva, trovano applicazione il principio di priorità nell'assegnazione e l'esonero da qualsiasi pagamento.

In relazione alle particolari complessità ed alle richieste di molteplici soggetti, anche non rientranti nei beneficiari sopra emarginati, la concessione di utilizzo dei locali comunali è rinviata alla decisione discrezionale ed insindacabile della Giunta Comunale.

Per la quantificazione dei corrispettivi forfettari di utilizzo dei locali concessi tramite concessioni ricorrenti (le quali consentono a gruppi, enti od associazioni di promozione del territorio, di utilizzare i locali per più di una volta - in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato) saranno stabiliti tramite appositi atti convenzionali – non disciplinati da tali linee guida e da stipularsi tra il soggetto concessionario e l'ente concedente;

Art. 3 –Tariffe per utilizzo temporaneo dei locali.

L'utilizzo dei locali potrà riguardare attività ed iniziative sia aventi programmazione ricorrente nel tempo, sia di natura occasionale.

La quantificazione dei corrispettivi forfettari tiene conto delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, se previste, e la quantificazione dei canoni tiene conto dei tempi di effettivo utilizzo, del valore locativo degli immobili, delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute dal Comune e del tipo di attività svolta dal concessionario;

Tale differenziazione di importo del corrispettivo forfettario posto a carico del concessionario è principalmente dovuto all'utilizzo (ed alle conseguenti spese) dell'impianto di riscaldamento presente nel locale concesso;

Il soggetto richiedente pertanto dovrà provvedere al pagamento anticipato per le spese di luce, acqua, gas ecc. consistente in un corrispettivo forfettario proporzionato all'utilizzo secondo i seguenti parametri:

Immobile comunale	Corrispettivo onnicomprensivo (compreso contributo riscaldamento)	Corrispettivo onnicomprensivo (escluso contributo riscaldamento)
Teatro delle Stelle	€ 100,00	€ 80,00

Nei corrispettivi sopra indicati non sono presenti le spese di pulizia del locale concesso, il quale riveste carattere obbligatorio e deve essere assicurato dal concessionario, con garanzia di riconsegna dei locali nello stato in cui sono stati concessi.

Nel caso in cui il soggetto utilizzatore fosse impossibilitato a riconsegnare gli immobili puliti allo stato di concessione, sarà possibile richiedere al Comune la possibilità di provvedere al servizio di pulizia (in aggiunta al corrispettivo richiesto per l'utilizzo) a seguito di pagamento della tariffa di seguito prevista: Teatro delle Stelle – 2.5 ore - € 50,00.

L'inadempienza del presente obbligo di riconsegna dei locali nelle condizioni previste, costituisce valido motivo di esclusione per le richieste successive di utilizzo dei locali da parte del medesimo soggetto.

Gli importi stabiliti dovranno essere versati anticipatamente sul c/c del Comune di Arignano – Servizio Tesoreria Comunale - e la relativa ricevuta del versamento andrà esibita all'atto del ritiro delle chiavi. In caso di mancato utilizzo dei locali nella data ed orario richiesti, al richiedente non spetta alcun rimborso del corrispettivo versato.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei locali dovrà essere redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune di Arignano ed indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune – anche via mail all'indirizzo protocollo@comune.arignano.to.it; - almeno 7 giorni prima della data richiesta salvo urgenze, opportunamente motivate ed in seguito autorizzate.

Nel modulo di domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art.47 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) denominazione del richiedente, con l'esatta indicazione (per i soggetti di cui all'art. 2, punto 2) del rappresentante legale;
- b) motivazione della richiesta di utilizzo dei locali con descrizione dell'iniziativa;
- c) articolazione dell'utilizzo richiesto (orario/giornaliero);

- d) indicazione del soggetto delegato al ritiro e alla riconsegna delle chiavi qualora diverso dal richiedente firmatario;
- e) impegno al pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo;
- g) pulizia dei locali in proprio o a carico del Comune;
- h) conoscenza delle norme contenute nel presente linee guida.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un valido documento d'identità del richiedente, a pena di inammissibilità della stessa.

Art. 5 - Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei conduttori

I conduttori dei locali saranno responsabili di tutto quanto in essi contenuto e pertanto anche di eventuali furti e/o dei danneggiamenti da loro o da terzi causati alla struttura durante il periodo di utilizzo della medesima.

Saranno altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo, in ottemperanza agli obblighi di custodia e vigilanza agli stessi spettanti. E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni iniziativa.

Art. 6 – Autorizzazione all'utilizzo dei locali

Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, mediante apposita comunicazione via mail, autorizza all'utilizzo dei locali richiesti, nel termine massimo di 5 gg. lavorativi dalla data di protocollazione della richiesta.

Nella comunicazione potranno essere indicate eventuali limitazioni di ordine organizzativo imposte dalla destinazione d'uso dei locali e dalla capienza di persone così come indicati nei provvedimenti di agibilità.

Le chiavi dei locali dovranno essere riconsegnate nei termini previsti dalla comunicazione di autorizzazione.

In caso di ritardata riconsegna, verrà applicata una penale pari a € 5,00 per ciascun giorno di ritardo.

In caso di smarrimento, verrà applicata una penale pari a € 50,00.

L'inadempienza all'obbligo della riconsegna dei locali nei termini previsti, costituisce valido motivo di esclusione per le richieste successive di utilizzo dei locali da parte del medesimo soggetto.

Art.7 – Criteri di assegnazione dei locali

Fermo restando il principio della riserva, così come esplicitato nell'art. 2 delle presenti linee guida, i suddetti locali saranno concessi in uso sulla base della data di protocollazione della richiesta.

Nel caso in cui vi fossero più domande di concessione per le stesse date e/o con orari concomitanti, l'autorizzazione all'utilizzo sarà concessa tenendo conto dei seguenti criteri:

- la rappresentatività del soggetto richiedente rispetto al territorio comunale con riferimento al ruolo svolto a favore della collettività;
- l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Art.8 - Autotutela

L'Amministrazione comunale, a propria tutela, ha facoltà di sospendere l'utilizzo dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte degli assegnatari a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art.9 – Abrogazione

Con le presenti linee guida si intendono espressamente abrogate tutte le disposizioni precedenti esistenti in materia e in contrasto con il contenuto dello stesso.

Art.10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida, si rinvia alle norme generali dell'ordinamento esistenti in materia.

Art.11 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore dal primo gennaio 2026.

Art.12 – Pubblicizzazione delle Linee guida

Le presenti linee guida sono pubblicate sul sito internet del Comune di Arignano